

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3011 del 23/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 intestata ad ALI GROUP SRL relativa allo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3150 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 intestata ad ALI GROUP SRL relativa allo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ALI S.P.A. - CARPIGIANI GROUP, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP SRL;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strato superficiale del suolo.

Considerato che in data 03/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot. n. 40769, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (inserimento di n. 2 postazioni aggiuntive collegate alle emissioni E2-E17);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota PG/2025/42182 del 05/03/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Vista la nota PG/2025/54512 del 21/03/2025 con la quale sono richieste integrazioni;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 16/04/2025 e acquisita da Arpae al PG/2025/73116 del 17/04/2025;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 22/05/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ALI S.P.A. - CARPIGIANI GROUP, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP SRL, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopra citata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ALI S.P.A. - CARPIGIANI GROUP, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP SRL, **come segue**:
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della

Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2240 del 07/08/15 prot. n. 71439/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/15 P.G.N. 70421, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1138 del 07/03/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/17 prot. n. 22971;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-1266 del 13/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25037;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-2149 del 15/04/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/04/2024 prot. n. 47596.

In data 03/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/40769 del 03/03/2025, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente che, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito indicato:

- inserimento di due nuove postazioni di smerigliatura/spazzolatura di vasche in acciaio inox, effettuata manualmente mediante smerigliatrice angolare portatile, rispettivamente:
 - postazione N - gli effluenti prodotti dalla smerigliatura/spazzolatura sono captati e aspirati per mezzo di aspiratore carrellato con proboscide mobile, dotato filtro a cartucce, e sono successivamente convogliati alla emissione esistente E2, i cui parametri autorizzati (portata, durata, altezza) non subiranno modifiche;
 - postazione I - gli effluenti prodotti dalla smerigliatura/spazzolatura sono captati e aspirati per mezzo di aspiratore carrellato con proboscide mobile, dotato filtro a cartucce, e/o tramite banco aspirante dotato di filtri HEPA h13, in entrambe le soluzioni sono successivamente convogliati alla emissione esistente E17, i cui parametri autorizzati (portata, durata, altezza) non subiranno modifiche;
- dismissione del punto di emissione E12 "verniciatura", in quanto nello stabilimento non saranno più effettuate attività di verniciatura;
- eliminazione dell'emissione E19 "lavaggio vasche" in quanto mai realizzata.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative/quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della documentazione agli atti, ha effettuato le seguenti valutazioni:

- l'attività di smerigliatura/spazzolatura di vasche in acciaio inox, svolta con le medesime modalità sopra descritte per le nuove postazioni collegate alle emissioni E2 e E17, è già presente nello stabilimento ed è effettuata in postazione aspirata collegata alla emissione

E9, autorizzata con un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc;

- si ritiene, pertanto, di applicare tale valore limite anche per l'attività di smerigliatura/spazzolatura che sarà svolta nelle due nuove postazioni, tenuto conto che per le emissioni E2 ed E17 è già prescritto un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali";
- dovranno essere effettuati i monitoraggi di messa a regime alle emissioni E2 e E17 così modificate, e successivamente, con una periodicità almeno annuale;
- in linea con quanto prescritto per l'emissione E9, dovrà essere annotata ogni interruzione normale funzionamento degli impianti di abbattimento di cui sono dotate le strumentazioni utilizzate nelle nuove postazioni di smerigliatura/spazzolatura, su apposito registro vidimato;
- si prende atto della eliminazione delle emissioni E12 e E19, in particolare del fatto che nello stabilimento non saranno svolte attività di verniciatura;
- in merito al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta ha comunicato che *"L'azienda provvederà alla presentazione di apposita domanda di adeguamento dell'autorizzazione in essere, per l'utilizzo del prodotto Elan-tron W363 blue ed altri eventuali. Si anticipa che non sono più in uso i sigillanti Dow Corning 738 electrical sealant e CAF 730"*; tenuto conto di quanto previsto dal punto 9. dell'Allegato alla determinazione di AUA n. DET-AMB-2022-5545 del 27/10/2022, tenuto conto che i sigillanti Dow Corning 738 electrical sealant e CAF 730 sono stati eliminati dal ciclo produttivo mentre permane l'utilizzo di una "sostanze classificata", il bisfenolo A contenuto in un isolante elettrico (Elan-tron W363 blue) con consumi massimi di 500 g/anno, ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito dal comma 7 bis dell'art. 271 permane l'obbligo per il Gestore di presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020, che doveva essere presentata entro il 1° gennaio 2025 come stabilito al punto 9. dell'Allegato A alla precedente determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-5545 del 27/10/2022;
- si ritiene infine di aggiornare le prescrizioni per quanto riguarda i camini e loro altezze, la progettazione del punto di misura e campionamento, l'accessibilità dei punti di prelievo e i metodi di misura, campionamento ed analisi, secondo le più recenti linee guida di Arpae.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2240 del 07/08/15 prot. n. 71439/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/15 P.G.N. 70421, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1138 del 07/03/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/17 prot. n. 22971;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-1266 del 13/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25037;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-2149 del 15/04/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/04/2024 prot. n. 47596;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 03/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/40769 del 03/03/2025, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E15A - RAFFREDDAMENTO PRESSE

EMISSIONE E15B - RAFFREDDAMENTO PRESSE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità ed altre condizioni attinenti al microclima ei tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

IT1 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (350 kW, a metano)

IT2 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (350 kW, a metano)

IT3 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (70 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione macchine per la gelateria e pasticceria **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 –MONTAGGIO MECCANICO E COLLAUDO RISCALDATORI:

- **A - PUNTATURA ELETTRICA (PUNZONATRICE SEMIAUTOMATICA)**
- **B-C-D-E-F-G-H-I-L - SALDOBRASATURA**
- **M - COLLAUDO RESISTENZE RISCALDATORI**
- **N - SMERIGLIATURA/SPAZZOLATURA VASCHE INOX**

Impianto di abbattimento postazione N: filtro a cartucce (aspiratore carrellato)

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc

Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E6 –PREASSEMBLAGGIO ED ESSICCATURA RESISTENZE:

- **A - ASSEMBLAGGIO MONTAPANNA**
- **B - ESSICCAZIONE RESISTENZE (FORNO CR)**
- **C-D - PREPARAZIONE TESTE**
- **E - SCUOLA DI SALDATURA**

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – PREASSEMBLAGGIO:

- **A - ROBOT SALDATURA TIG**
- **B-C-D-E-F - PREASSEMBLAGGIO**

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E8 –AVVOLGITURA - AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – SMERIGLIATURA PER PULIZIA VASCHE

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E10 – DECAPAGGIO

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE E11 – AVVOLGITURA AUTOMATICA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E13 – LAVAGGIO VASCHE

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE E14 – PRESSE STAGNATURA (N. 6 POSTAZIONI DI PRESSATURA)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E17 – PREASSEMBLAGGIO:

- **A - ROBOT SALDATURA TIG**
- **B-C-D-E-F-G-H - PREASSEMBLAGGIO**
- **I - SMERIGLIATURA/SPAZZOLATURA VASCHE INOX**

Impianto di abbattimento postazione I: filtro a cartucce (aspiratore carrellato), filtri HEPA (banco aspirante)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E18 – PRESSE STAGNATURA (N. 6 POSTAZIONI DI PRESSATURA)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili		

2. In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, preso atto che la Ditta ha comunicato di aver eliminato l'utilizzo di due sigillanti (Dow Corning 738 electrical sealant e CAF 730), mentre permane l'utilizzo di una "sostanze classificata", il bisfenolo A contenuto in un isolante elettrico (Elan-tron W363 blue) con consumi massimi di 500 g/anno, ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito dal comma 7 bis dell'art. 271 **permane l'obbligo per il Gestore di presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020**, che doveva essere presentata entro il 1° gennaio 2025 come stabilito al punto 9. dell'Allegato A alla precedente determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-2149 del 15/04/2024.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 e E17**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 e E17** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 e E17** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E13, E14, E17 e E18** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E9 e E17** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E9 e E17**, così come richiesto al precedente punto 8.
10. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità

Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

11. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
12. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un*

metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

13. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato

Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.